



791

Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 47434/17 /Area V -Prot. Civile

Torino, 19 aprile 2017



Ai Sigg. Sindaci e Commissari prefettizi
dei Comuni della provincia
Loro Sedi
Al Sindaco della Città Metropolitana
Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma
dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili
del Fuoco
Al Sig. Capo Compartimento ANAS
Alla Rete Ferroviaria Italiana
Sig. Direttore Compartimentale Infrastrutture
Al Compartimento Movimento Torino
Divisione Infrastrutture F.S
TORINO

OGGETTO: Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 19 aprile 2017.
-Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21-

Si richiama l'attenzione, per opportuna norma e per quanto di competenza, sulla determinazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire dal 19 aprile 2017 dichiarata in data 18 aprile 2017 della Regione Piemonte di cui all'unità nota.

p. Il PREFETTO
(Bevilacqua)


SP/



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)

protciv@regione.piemonte.it



Data

Protocollo

Classificazione 13.10.10

Prefettura Torino - AREA V - Prot. Ingresso N.0047434 del 18/04/2017

Alle Province ed alle Prefetture di

Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Vercelli
VCO

A tutti i Comuni del Piemonte
tramite le Province

Al Comando Regione
Carabinieri Forestale del Piemonte

Al Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Direzione regionale del Piemonte

Al Corpo Volontari AIB del Piemonte

Al Centro funzionale Arpa Piemonte

E p.c.

All'assessore regionale alla Protezione
Civile

Al Direttore della Direzione OO.PP, Difesa
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
civile, trasporti e Logistica

Al Settore Foreste della Regione Piemonte

Coordinamento Volontariato Protezione
civile

Corso Marche, 79
10146 Torino
Tel. 011.4326600
Fax 011.740001



IQNet Registration N. IT-50114



Oggetto: Trasmissione determinazione *Apertura Stato massima pericolosità incendi boschivi* su tutto il territorio regionale del Piemonte dal 19.04.2017

Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di Vs. competenza (art. 6 L. 353/2000) la Determinazione relativa alla *Apertura dello Stato di massima pericolosità incendi boschivi, a partire dal giorno 19.04.2017*, su tutto il territorio regionale del Piemonte.

Si prego di darne la massima diffusione possibile.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Protezione civile e Sistema AIB
Dott. Franco Licini
(firmato digitalmente)

Il funzionario referente
Dott. ssa Cristina Ricaldone



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti Incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: *1117*

DEL: *11/04/2017*

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1803A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: LICINI FRANCO

Oggetto

Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 19 aprile 2017. Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3 prevede che:

"La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6";

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescamento di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio";

considerato che l'art. 14 comma 2 della Lr. 21/2013 prevede che:

"Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

Dir. A18000 Sett. A1803A Segue Testo Determinazione Numero *1112* / Anno *2017* Pagina 2

valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;
visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 19 aprile 2017, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 21/2013.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

In applicazione dell'art. 11 comma 6 della Lr. 21/2013:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio."

In applicazione dell'art. 14 della Lr. 21/2013:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11 , comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2000 euro.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11 commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. n.22/2010.

Il funzionario referente
Dott.ssa Cristina RICALDONE

Il Dirigente del Settore
dott. Franco LICINI